



*Camera dei Deputati*

SERVIZIO COMMISSIONI

**Parere sulla Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018)173 final).**

La XIV Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018)173),

premessi che

la filiera alimentare consente la fornitura al pubblico di prodotti alimentari e di bevande per il consumo ed è costituita da una serie di mercati verticalmente connessi in cui operano diversi soggetti: agricoltori, trasformatori, commercianti, rivenditori all'ingrosso e al dettaglio e consumatori. In sintesi, la filiera alimentare si suddivide in due componenti: produttiva (agricoltura e industria alimentare e di trasformazione di materie prime agricole) e distributiva e commerciale (commercio all'ingrosso e al dettaglio e settore della ristorazione);

la maggior parte delle aziende della filiera alimentare è di piccole o medie dimensioni con una concentrazione di PMI molto più alta nei settori della trasformazione alimentare e del commercio al dettaglio rispetto al settore agricolo;

secondo la Commissione europea, negli ultimi anni si è registrato uno spostamento del potere di contrattazione, che ha avvantaggiato principalmente il settore del commercio al dettaglio e alcune imprese transnazionali a scapito dei fornitori, in particolare dei produttori primari. A giudizio della Commissione europea, a causa del loro scarso potere contrattuale rispetto ai grandi operatori della filiera, gli operatori più piccoli sono, in generale, più soggetti a pratiche commerciali sleali. Sempre secondo la Commissione europea, le pratiche commerciali sleali possono esercitare pressione sui profitti e i margini degli operatori, portando a una distribuzione inefficiente delle risorse e persino all'uscita dal mercato di operatori altrimenti sani e competitivi;



## Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

a livello dell'Unione europea non esiste una legislazione volta a contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese e che, a livello nazionale, la situazione si presenta molto diversificata;

i diversi approcci normativi adottati dagli Stati membri possono creare, secondo la Commissione europea, condizioni di concorrenza differenti per gli operatori e che il coordinamento tra le autorità di contrasto degli Stati membri è molto scarso;

la proposta di direttiva prevede un elenco di pratiche commerciali sleali da ritenere vietate in ogni caso e un elenco di pratiche che possono ritenersi ammissibili solo a condizione che siano state concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura;

la proposta prevede altresì l'obbligo per gli Stati membri di designare un'autorità pubblica di contrasto, incaricata di far rispettare i divieti di pratiche commerciali sleali a livello nazionale, che possa svolgere indagini, sia su richiesta che di propria iniziativa, comminare sanzioni e pubblicare le proprie decisioni nonché i nomi dei trasgressori;

la proposta si affianca all'iniziativa volontaria del settore privato, la *Supply Chain Initiative* (SCI), che mira a sensibilizzare in merito alle pratiche commerciali sleali e a promuovere la correttezza dei comportamenti commerciali;

la proposta rispetta, secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà, in quanto un'azione a livello dell'Unione europea garantirebbe un quadro minimo comune, migliorerebbe il livello di tutela dalle pratiche commerciali sleali e ridurrebbe le ripercussioni lungo la filiera alimentare. Contribuirebbe, inoltre, ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola (articolo 39 del TFUE), nonché a permettere il coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri;

secondo la Commissione europea, la proposta rispetta, altresì, il principio di proporzionalità, poiché rientrerebbero nel perimetro dell'intervento solo le PMI, le pratiche commerciali sleali più nocive e gli ambiti in cui gli Stati membri non sono in grado di raggiungere gli obiettivi in maniera autonoma. Inoltre, i costi previsti sarebbero minimi e gli Stati membri potranno mantenere i propri regimi ed emanare leggi che vanno oltre il campo di applicazione delle misure proposte;

tenuto conto dell'audizione svoltasi nelle Commissioni riunite X, XIII e XIV, del relatore della proposta di direttiva, presso la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, Paolo De Castro;



*Camera dei Deputati*

SERVIZIO COMMISSIONI

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare che, nelle competenti sedi europee:

- a) si preveda l'estensione dell'ambito di applicazione della proposta tutti i prodotti a tutti i prodotti agricoli, e non solo alimentari, e a tutti i fornitori che non siano solo piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, includendo anche gli operatori che, sebbene stabiliti al di fuori dell'Unione europea, acquistano e vendono prodotti sul mercato interno, anche al fine di contrastare pratiche elusive;
- b) si introduca una definizione generale di pratica commerciale sleale basata su principi ampiamente riconosciuti e accettati nell'Unione europea e dalle differenti legislazioni nazionali;
- c) si estenda la facoltà, riconosciuta alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una denuncia per conto di uno o più dei rispettivi membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative;
- d) si preveda la possibilità per gli Stati membri di promuovere meccanismi di mediazione tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia;
- e) si preveda la possibilità per gli Stati membri di rafforzare i poteri delle autorità pubbliche di controllo, incaricate di far rispettare i divieti di pratiche commerciali sleali a livello nazionale.